

**Disegno di Legge S 307-b**  
**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di**  
**composizione delle crisi da sovra indebitamento**  
(Tabella a cura dell'Avv. Giampaolo Di Marco e del Dott. Filippo Tosti)

**CAPO I – MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE**

**Art. 1 – Modifiche alla l. 7 marzo 1996, n. 108**

Viene inserito all'art. 14 della l. 108/1996, che detta disposizioni in materia di usura, il comma 2-bis, che consente l'erogazione di mutui da parte del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che lo stesso non abbia condanne definitive relative a determinati reati previsti dalla norma.

Qualora il giudice delegato emetta provvedimento negativo, questo è impugnabile tramite reclamo al tribunale fallimentare.

In base al nuovo comma 2-ter della stessa legge le somme erogate a titolo di mutuo non sono imputabili alla massa fallimentare.

Ulteriore elemento di novità è arrecato dal fatto che il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del p.m. (tale previsione modifica il comma 3 dell'art. 14 l. 108/1996 che prevedeva la possibilità di erogare il mutuo prima del decreto che dispone il giudizio, solo nella misura del 50% dell'importo erogabile).

Viene aumentato il numero dei reati per i quali vige il divieto di erogazione dei mutui da parte del Fondo (modifiche al comma 7), così come aumentano i casi al ricorrere dei quali il Fondo revoca i provvedimenti di erogazione del mutuo.

Quanto alla commissione di cui all'art. 15 l. 108/1996, volta a gestire il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, incardinata presso il Ministero del Tesoro, viene specificata la sua composizione e sono disciplinate le riunioni e le delibere della stessa (tramite modifiche al comma 8 dell'art. 15).

Per i soggetti che, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizzano una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, viene prevista la reclusione da 2 a 4 anni, in luogo dell'arresto fino a 2 anni o dell'ammenda (la disposizione modifica il comma 9 dell'art. 16).

Infine, tramite l'inserimento del comma 6-ter all'art. 17 della l. 108/1996, viene concessa al debitore protestato (che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto) la possibilità di presentare un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti.

**Art. 2 – Modifiche alla l. 23 febbraio 1999, n. 44**

In merito alle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alla l. 44/1999 viene disposto che l'elargizione di somme alle vittime è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento e che le stesse non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività

sopravvenute del soggetto fallito (nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'art. 3 l. 44/1999).

Vengono disposte misure di sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi (tramite l'inserimento dell'art. 18-ter alla l. 44/1999).

Quanto al comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'art. 19, comma 1 l. 44/1999, ne viene specificata la composizione, nonché la designazione e la durata in carica dei membri.

In favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di 12 mesi (anziché 300 giorni, come prevedeva l'art. 20, comma 1, l. 44/1999).

Per quanto riguarda le sospensioni dei termini di cui al comma 1 e la proroga di cui al comma 2, viene disposto che hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini della sospensione e della proroga, viene specificato che è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente (la disposizione integra il comma 7 dell'art. 20).

Infine sono inseriti i commi 7-bis e 7-ter all'art. 20. Il primo detta gli adempimenti che deve effettuare il prefetto (che deve rendere parere ai fini delle sospensioni dei termini) una volta ricevuta la richiesta di elargizione; il secondo detta disposizioni specifiche nel caso in cui le procedure esecutive ineriscano debiti verso l'Erario.

#### **Art. 3 – Modifica all'art. 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**

Per quanto riguarda le risorse di cui al comma 881 dell'art. 1 della finanziaria del 2007 attribuite dalla stessa unitariamente al patrimonio, a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione, viene prevista l'eccezione per i soggetti di cui all'art. 2 del regolamento di cui al D.P.R. 315/1997, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla l. 7 marzo 1996, n. 108.

#### **Art. 4 – Modifiche all'articolo 629 del codice penale**

Riguardo al reato di estorsione gli importi della multa aumentano, la nuova forbice va da € 5.000 ad € 15.000.

#### **Art. 5 – Modifica all'art. 135 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163**

In materia di contratti pubblici, quanto alle condanne degli appaltatori passate in giudicato, che comportano la risoluzione del contratto, vengono previste anche quelle relative ai reati di usura e riciclaggio.

### **CAPO II – PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

#### **Art. 6 - Finalità**

La nozione di "sovraindebitamento" viene definita come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

#### **Art. 7 – Presupposti di ammissibilità**

Viene concessa al debitore in stato di sovraindebitamento la possibilità di proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti, in base ad un piano che assicuri il pagamento dei creditori estranei all'accordo e che pianifichi scadenze e

<p>modalità di pagamento dei creditori.</p> <p>Viene specificato che il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.</p> <p>La proposta è ammissibile se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>il debitore non deve essere assoggettabile alle procedure di fallimento e concordato preventivo;</p> <p>il debitore deve essere percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, mobili, o crediti;</p> <p>il debitore non deve aver fatto ricorso nei tre anni precedenti alla procedura di composizione della crisi.</p>
<p><b>Art. 8 – Contenuto dell'accordo</b></p> <p>La ristrutturazione del debito può avvenire in qualsiasi forma, anche mediante cessione di redditi futuri.</p> <p>Qualora i beni del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, è necessaria la garanzia di uno o più terzi.</p> <p>Al ricorrere di determinate condizioni la norma attribuisce al piano la possibilità di prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei.</p>
<p><b>Art. 9 – Deposito della proposta di accordo</b></p> <p>Quanto al luogo di deposito della proposta, viene identificato nel tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.</p> <p>Il debitore è tenuto a depositare anche l'elenco di tutti i creditori, delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, un attestato di fattibilità del piano e l'elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento proprio e della famiglia.</p> <p>Se il debitore esercita attività di impresa deve depositare le scritture contabili.</p>
<p><b>Art. 10 - Procedimento</b></p> <p>Qualora vi siano i presupposti di ammissibilità del piano e le condizioni richieste, il giudice fissa immediatamente udienza con decreto, dandone comunicazione ai creditori.</p> <p>In tale udienza il giudice dispone che, per non oltre 120 giorni (in cui le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano), non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, salvo il caso in cui i creditori siano titolari di crediti impignorabili.</p> <p>La sospensione può essere disposta una sola volta.</p>
<p><b>Art. 11 – Raggiungimento dell'accordo</b></p> <p>I creditori sono tenuti a far pervenire all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.</p> <p>Ai fini dell'omologazione dell'accordo, questo deve essere raggiunto con i creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti.</p> <p>L'accordo non comporta novazione delle obbligazioni e si intende revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.</p>
<p><b>Art. 12 – Omologazione dell'accordo</b></p> <p>Se l'accordo viene raggiunto l'organismo di composizione della crisi è tenuto a trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi, allegando il testo dell'accordo. Entro 10 giorni dal ricevimento della relazione i creditori</p>

possono effettuare le relative contestazioni, che devono essere trasmesse, unitamente alla relazione e ad un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, dall'organismo di composizione al giudice.

Quest'ultimo, verificata l'idoneità dell'accordo e risolta ogni contestazione, omologa l'accordo, disponendone l'immediata pubblicazione.

In quanto compatibili si applicano le disposizioni dell'art. 737 c.p.c. ed il reclamo avverso il provvedimento (anche di diniego) si propone al Tribunale.

Dalla data di omologazione, per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo comporta il divieto di iniziare azioni esecutive, disporre sequestri e acquisire diritti di prelazione nei confronti del debitore. Tali effetti vengono meno sia in caso di risoluzione dell'accordo, sia in caso di mancato pagamento dei creditori estranei (accertamento del quale è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio).

Viene infine prevista, quale causa di risoluzione dell'accordo, la sentenza di fallimento pronunciata nei confronti del debitore.

#### **Art. 13 – Esecuzione dell'accordo**

Viene attribuita al giudice la facoltà di nominare un liquidatore, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, qualora per la soddisfazione dei crediti siano utilizzati beni sottoposti a pignoramento o nel caso in cui l'accordo lo preveda.

Spetta all'organismo di composizione vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo, mentre spetta al giudice il compito di decidere sulle contestazioni inerenti diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, nonché di autorizzare lo svincolo delle somme e ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

Sono sanzionati con la nullità gli atti dispositivi ed i pagamenti in violazione dell'accordo.

#### **Art. 14 – Impugnazione e risoluzione dell'accordo**

Nei casi in cui sia stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti, il tribunale può annullare l'accordo su istanza di ogni creditore.

Qualora invece il proponente non adempia regolarmente gli obblighi derivanti dall'accordo, o le garanzie promesse non vengano costituite, o se l'esecuzione dell'accordo divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può richiedere la risoluzione dell'accordo.

Sia l'annullamento che la risoluzione non pregiudicano i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

#### **Art. 15 – Organismi di composizione della crisi**

La norma attribuisce agli enti pubblici, su istanza della parte interessata, la possibilità di costituire organismi di composizione della crisi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità. Gli stessi vanno iscritti in un apposito registro presso il Ministero della giustizia, a cui sono iscritti di diritto, dietro semplice domanda, gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

#### **Art. 16 – Iscrizione nel registro**

Viene disposto l'obbligo per gli organismi di composizione della crisi di depositare presso il Ministero della giustizia, oltre alla domanda di iscrizione, anche il proprio regolamento di procedura.

<b>Art. 17 – Compiti dell’organismo di composizione della crisi</b>
Viene attribuita all’organismo di composizione della crisi la libertà di assumere iniziative strumentali alla predisposizione del piano e al raggiungimento dell’accordo. Vengono inoltre posti in capo all’organismo i compiti di verifica della veridicità dei dati della proposta e di trasmissione al giudice della relazione sui consensi espressi.
<b>Art. 18 – Accesso alle banche dati pubbliche</b>
Sia al giudice che agli organismi di composizione, previa autorizzazione del primo, viene concessa la possibilità di accedere, nello svolgimento delle proprie funzioni e per i soli fini e tempi della procedura, ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.
<b>Art. 19 - Sanzioni</b>
Con riguardo ad una serie di condotte illecitamente poste in essere dal debitore (elencate nella disposizione) viene prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da € 1.000 ad € 50.000. Quanto al componente dell’organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all’esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore, o che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio viene punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
<b>Art. 20 – Disposizioni transitorie e finali</b>
Spetterà ad uno o più decreti del Ministro della giustizia stabilire a decorrere da quale data i compiti degli organismi di composizione della crisi siano svolti in via esclusiva dai medesimi . La norma inoltre prevede che tali compiti possano essere svolti anche da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Le tariffe applicabili dai professionisti saranno decretate dal Ministro della giustizia.
<b>CAPO III – ENTRATA IN VIGORE</b>
<b>Art. 21 – Entrata in vigore</b>
La legge entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.